



# **Città di Feltre**

## **Polizia Locale**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

#### **Indice generale**

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Ufficio sanzioni amministrative.....	2
Art. 3 - Pagamento in misura ridotta.....	2
Art. 4 - Scritti difensivi.....	2
Art. 5 - Audizione.....	3
Art. 6 - Controdeduzioni dell'organo accertatore.....	3
Art. 7 - Criteri per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.....	3
Art. 8 - Istanza di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria.....	4
Art. 9 - Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.....	4
Art. 10 - Termini per la conclusione del procedimento .....	4
Art. 11 - Disposizioni finali.....	4

Approvato con delibera di Giunta comunale nr. 231 del 22/12/2015

Modificato con delibera di Giunta comunale nr. 64 del 05/04/2016 (art. 9 e art. 10)

### **Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto del regolamento**

1. La materia delle sanzioni amministrative pecuniarie è soggetta alla disciplina generale contenuta nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento, adottato al fine di integrare e specificare quanto previsto dalla citata legge, integralmente richiamata, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le quali il sindaco è autorità competente a ricevere il rapporto amministrativo ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689 del 1981.
3. Il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e nell'ambito delle sanzioni elevate in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

### **Art. 2 - Ufficio sanzioni amministrative**

1. Competente in materia è l'ufficio Comando della U.O. Polizia Locale che:
  - a) riceve i rapporti amministrativi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, nell'ipotesi in cui non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
  - b) esamina e verifica, per le violazioni per le quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della predetta Legge n. 689 del 1981, la regolarità formale dei verbali di accertamento dell'illecito amministrativo e la fondatezza della contestazione;
  - c) riceve ed esamina gli scritti difensivi e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;
  - d) effettua, se richiesta, l'audizione degli interessati e redige il relativo verbale;
  - e) trasmette gli eventuali scritti difensivi e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché rediga le proprie controdeduzioni;
  - f) richiede, nel caso di particolare complessità dell'istruttoria, ulteriori eventuali pareri tecnici o legali scritti, da considerarsi non obbligatori e non vincolanti, a organi interni o esterni in merito alle varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
  - g) effettua, nel caso di particolare complessità dell'istruttoria, ulteriori accertamenti tecnici acquisendo documentazione o raccogliendo informazioni utili ;
  - h) esamina le controdeduzioni e i pareri eventualmente acquisiti;
  - i) predispose il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio;
  - j) notifica entro i termini previsti dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, l'ordinanza ingiunzione di pagamento e il provvedimento di archiviazione ai soggetti interessati, sulla base della conclusione dell'attività istruttoria;
  - k) istruisce le istanze di rateizzazione e predispose il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. L'Ufficio Comando è costituito nel rispetto del principio di separazione tra ufficio competente a irrogare le sanzioni e ufficio competente a dare attuazione al presente regolamento. La competenza alla sottoscrizione dei provvedimenti è del dirigente della Unità Organizzativa Polizia locale, con facoltà di delega.

### **Art. 3 - Pagamento in misura ridotta**

1. Il pagamento in misura ridotta, effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue l'obbligazione sanzionatoria pecuniaria e conclude a tutti gli effetti il procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato oltre il termine previsto dal comma 1, viene computato come acconto della sanzione determinata in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione.

### **Art. 4 - Scritti difensivi**

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, gli interessati possono, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, presentare scritti difensivi, documenti e

chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avviene posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi, ed entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue il procedimento sanzionatorio.

#### **Art. 5 - Audizione**

1. La convocazione degli interessati avviene, se ne hanno fatto richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza, indicando il luogo, la data e l'ora in cui devono comparire dinanzi all'autorità amministrativa competente.
2. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale.
3. In caso di mancata presentazione e se non viene richiesto un rinvio motivato e giustificato l'assenza è considerata come rinuncia all'audizione.

#### **Art. 6 - Controdeduzioni dell'organo accertatore**

1. L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ha facoltà di chiedere all'organo accertatore di far pervenire le proprie controdeduzioni, eventuali ulteriori chiarimenti ed elementi integrativi in merito a quanto eccepito nelle memorie difensive e alle risultanze dell'audizione personale.
2. In mancanza di risposta provvede ad inviare un sollecito all'organo accertatore e se, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non pervengono le deduzioni, l'autorità competente procede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione sulla base della valutazione degli atti esistenti.

#### **Art. 7 - Criteri per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Il dirigente dell'ufficio Comando , nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, ha riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Nel rispetto di tali principi, il dirigente determina l'ammontare delle sanzioni, per le quali è previsto il pagamento da un minimo ad un massimo , sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica la sanzione nella misura definita nel verbale di accertamento;
  - b) Se vi sono scritti difensivi e dall'istruttoria emerge l'infondatezza degli stessi ma altresì che si tratta di una violazione di lieve entità o che l'interessato si è adoperato al fine di limitare o attenuare le conseguenze della violazione amministrativa o che non vi è reiterazione delle violazioni o l'interessato prova una situazione di condizione economica disagiata, l'importo della sanzione è determinata nel limite minimo della sanzione;
  - c) Se vi sono scritti difensivi e dall'istruttoria emerge l'infondatezza degli stessi ma altresì che si tratta di una violazione grave o che l'interessato non si è adoperato per limitare o attenuare le conseguenze della violazione o che vi è reiterazione delle violazioni, si applica l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta aumentato dal venti sino al cinquanta per cento.
  - d) Se sussiste una sola reiterazione della violazione, ai sensi dell'art.8-bis della Legge n. 689 del 1981, si applica l'importo della sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta aumentato del cinquanta per cento. Per reiterazioni successive alla prima si applica la sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata ~~dal cinquanta per cento, sino al massimo edittale.\*~~
3. Con riguardo al concetto di "gravità della violazione", verrà attribuito il significato che si desume dall'art. 133, primo comma, del Codice penale, considerando le modalità dell'azione l'entità del danno o del pericolo e l'elemento soggettivo dell'agente .
4. Con riguardo "all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle

\* del cinquanta per cento,moltiplicando l'aumento per ogni reiterazione, sino al massimo edittale previsto dalla normativa violata.

conseguenze dell'infrazione", si terrà conto della condotta dell'agente di cui si ha avuto notizia entro il termine accordato per la formulazione delle deduzioni difensive e previsto per la conclusione del procedimento .

#### **Art. 8 - Istanza di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria**

1. L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da autocertificazione che attesta le disagiate condizioni economiche ovvero da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare o, nel caso di persone giuridiche, dalla documentazione attestante la situazione reddituale. Alla richiesta di rateizzazione può essere allegata la documentazione contenente eventuali altri elementi che l'interessato ritiene utili a comprovare la propria condizione economica disagiata.

#### **Art. 9 - Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Esaminata l'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego che è notificato al richiedente.
2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza ingiunzione di pagamento o con successivo e separato provvedimento.
3. La rateizzazione è ammessa solo con riferimento alla sanzione determinata con ordinanza ingiunzione.
4. In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
5. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione oltre alle spese di notifica e di procedimento in un' unica soluzione. L'applicazione del presente comma non è automatica. Prima dell'applicazione è previsto il contraddittorio con il debitore il quale è invitato a giustificare il ritardato od omesso versamento della rata; sulla scorta di quanto acquisito viene concessa la sospensione dei termini del pagamento della somma rateizzata fino ad un massimo di quattro rate, con la possibilità di ricalcolo dell'importo rateizzato, nel rispetto dei minimi previsti al comma 8 del presente articolo.
6. La rateizzazione non può essere concessa per sanzioni di importo inferiore o pari ad euro cinquanta .
7. Il beneficio della rateazione è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.
8. La rateizzazione è concessa secondo i seguenti parametri:
  - a) da 51 a 1000 euro fino a 20 (venti) rate mensili;
  - b) da 1001 euro fino a 30 (trenta) rate mensili.

#### **Art. 10 - Termini per la conclusione del procedimento**

1. Fermi i termini previsti dalla legge, il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente regolamento deve concludersi nel termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero per il ricorso amministrativo.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la Legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni, e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative;
2. Rimane salvo quanto espressamente previsto dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con riferimento alle Sanzioni.